

## TI\_GERICHTE 11.1999.40 vom 18. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.40)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.40 du 18 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.40 del 18 aprile 2000

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.04.2000 11.1999.40

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.04.2000 11.1999.40

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.04.2000 11.1999.40

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.1999.00040 Lugano , 18 aprile 2000 /ld In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Bottinelli Raveglia, vicecancelliera sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_.

(ipoteca legale: privilegio degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 maggio 1994 da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. ora \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ora in liquidazione, \_\_\_\_\_ (patrocinate dall'avv.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) contro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 1° marzo 1999 presentato dalla \_\_\_\_\_ e dalla

\_\_\_\_\_ contro la sentenza emessa l'8 febbraio 1999 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3; 2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29

marzo 1999 presentato dalla \_\_\_\_\_ contro la

medesima sentenza; 3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:

A. Il 7 ottobre 1988 \_\_\_\_\_ ha acquistato dalla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) le particelle n. \_\_\_\_\_ e n.

\_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, quest'ultima risultante dal frazionamento dello stesso

fondo n. \_\_\_\_\_. Ancora nel corso del 1988 egli ha affidato all'arch. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ la progettazione e la direzione dei lavori in vista di edificare sulla particella n.

\_\_\_\_\_ una casa d'appartamenti. \_\_\_\_\_ disponeva, tra l'altro, di un

mutuo di fr. 3 400 000.- accordatogli il 17 maggio 1988 dalla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, garantito da una cartella ipotecaria di fr. 3 500

000.- iscritta in primo grado l'8 novembre 1988 sulla particella n. \_\_\_\_\_. Il cantiere è

stato aperto nell'estate 1989. L'Impresa \_\_\_\_\_ ha compiuto lavori da capomastro, la \_\_\_\_\_ opere di impermeabilizzazione e di lattoniere, la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ interventi da gessatore, la \_\_\_\_\_ ha eseguito gli infissi esterni e le porte interne, la \_\_\_\_\_ l'impianto di riscaldamento, di sanitario e di ventilazione, la " \_\_\_\_\_ rivestimenti e pavimenti" lavori da piastrellista e la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ i pavimenti in pietra naturale. Il 7 settembre 1990 la \_\_\_\_\_ ha aumentato l'importo mutuato a \_\_\_\_\_ a fr. 3 500 000.-. B. Con sentenza del 22 ottobre 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha condannato \_\_\_\_\_ a versare all'Impresa \_\_\_\_\_ la somma di fr. 164 118.- con interessi e ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale dell'imprenditore per complessivi fr. 139 708.- sulla particella n. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ è poi stato condannato il 18 novembre 1992 a versare fr. 215 380.75 con interessi anche alla \_\_\_\_\_ (la quale ha ottenuto l'iscrizione di un'ipoteca legale dell'imprenditore per il relativo importo), fr. 55 446.- con interessi alla \_\_\_\_\_ (la quale ha ottenuto a sua volta l'iscrizione di un'ipoteca legale dell'imprenditore per il medesimo importo) e fr. 33 180.40 con interessi alla \_\_\_\_\_ (la quale ha ottenuto anch'essa l'iscrizione di un'ipoteca legale dell'imprenditore per l'importo corrispondente). Inoltre con sentenza del 16 dicembre 1993 \_\_\_\_\_ è stato tenuto a pagare fr. 154 900.- con interessi alla \_\_\_\_\_ (con iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso ammontare), fr. 63 398.15 con interessi alla " \_\_\_\_\_ (con iscrizione di un'ipoteca legale per tale somma) e fr. 30 399.30 con interessi alla \_\_\_\_\_ (sempre con iscrizione di un'ipoteca legale per il medesimo importo). C. Il 28 febbraio 1994 la particella n. \_\_\_\_\_, con lo stabile pressoché ultimato, è stata oggetto di realizzazione forzata ed è stata aggiudicata ai pubblici incanti a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per la somma di fr. 3 990 000.-. In base allo stato di riparto, del 14 aprile 1994, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha assegnato il provento dell'asta pubblica, maggiorato del "ricavo netto amministrazione" (fr. 93 750.-) per un totale di fr. 4 083 750.-, nella misura di fr. 13 155.15 al Comune di \_\_\_\_\_ (ipoteche legali per imposte cantonali e contributi di miglioria arretrati) e per il resto, ossia fr. 4 070 594.85, alla \_\_\_\_\_. Le ditte sopra citate non si sono viste riconoscere alcunché. L'Impresa \_\_\_\_\_ ha ricevuto così un attestato di insufficienza di pegno per fr. 176 601.70, la \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ degli Impresari-Costruttori, cessionaria della \_\_\_\_\_) un analogo attestato per fr. 252 115.25, la \_\_\_\_\_ un attestato per fr. 65 804.-, la \_\_\_\_\_ un attestato per fr. 41 181.90, la \_\_\_\_\_ un attestato per fr. 194 200.-, la " \_\_\_\_\_ " un attestato per fr. 72 804.- e la \_\_\_\_\_ un attestato per fr. 34 909.30. D. Con petizione del 6 maggio 1994 le ditte appena citate hanno promosso causa contro la \_\_\_\_\_ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento degli importi che seguono: l'Impresa \_\_\_\_\_: fr. 139 708.- con interessi, la \_\_\_\_\_: fr. 215 380.75 con interessi, la \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ : fr. 55 446.– con interessi, la \_\_\_\_\_ : fr. 33 180.40 con interessi, la \_\_\_\_\_ : fr. 154 900.– con interessi, la “\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_” : fr. 63 398.15 con interessi, la \_\_\_\_\_ : fr. 30 399.30 con interessi. Nella sua risposta del 1° giugno 1994 la \_\_\_\_\_ ha proposto di respingere la petizione. E. Il 26 gennaio 1996 le ditte attrici sono state autorizzate dal Pretore a mutare le richieste di giudizio, nel senso che si ordinasse all'Ufficio di esecuzione di Lugano di versar loro le somme citate, prelevandole dal ricavo della vendita all'asta assegnato alla \_\_\_\_\_ . Esperita l'istruttoria, nel loro memoriale conclusivo del 16 settembre 1998 le ditte attrici hanno ribadito le rispettive domande modificate. In subordine esse hanno chiesto che la convenuta fosse tenuta a corrispondere loro almeno gli importi in appresso: la \_\_\_\_\_ : fr. 127 870.95 con interessi, la \_\_\_\_\_ : fr. 18 122.60 con interessi, la \_\_\_\_\_ : fr. 92 709.– con interessi, la “\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_” : fr. 11 266.70 con interessi, la \_\_\_\_\_ : fr. 13 882.70 con interessi. Nel suo memoriale conclusivo del 16 settembre 1998 \_\_\_\_\_ ha confermato la proposta di respingere la petizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. F. Statuendo l'8 febbraio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano di prelevare dal ricavo della vendita all'asta assegnato alla \_\_\_\_\_ i seguenti importi: in favore della \_\_\_\_\_ : fr. 99 817.60 con interessi, in favore della \_\_\_\_\_ : fr. 14 130.20 con interessi, in favore della \_\_\_\_\_ SA: fr. 58 511.45 con interessi e in favore della \_\_\_\_\_ : fr. 10 847.70 con interessi. Il Pretore ha respinto invece la richiesta della \_\_\_\_\_ prefabbricati \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_), come pure quella della \_\_\_\_\_ e quella della “\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_”, tali ditte non potendo più vantare crediti. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 9000.– sono state poste per un quarto a carico della \_\_\_\_\_ forzata ( in casu nulla), sia quanto hanno ricevuto sotto forma di acconti sul loro credito complessivo”. Facendo capo ai dati risultanti dalla “situa-zione contabile al 30 giugno 1993” prodotta dalla direzione lavori e a quelli della perizia giudiziaria 29 gennaio 1998, egli è giunto così alle spettanze di fr. 99 817.60 in favore della \_\_\_\_\_, di fr. 14 130.20 in favore della \_\_\_\_\_, di fr. 58 511.45 in favore della \_\_\_\_\_ e di fr. 10 847.70 in favore della \_\_\_\_\_ . Non potevano più vantare alcuna pretesa, invece, la \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_), la \_\_\_\_\_ e la “\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_” (sentenza impugnata, consid. 7). 3. Nell'appello principale le due ditte attrici contestano il metodo di calcolo adottato dal Pretore, sostenendo che il valore del suolo il giorno della realizzazione forzata non era di fr. 1 035 000.–, bensì di fr. 786 600.–, onde un maggior valore di fr. 3 203 400.–. Esse fondano la loro argomentazione sulla circostanza che in concreto il ricavo di fr. 3 990 000.– corrisponde solo al 76% del valore reale della proprietà, stimata dal perito in fr. 5 245 000.–. Nel calcolo del privilegio andrebbe considerato perciò non il valore pieno del suolo, ma solo il 76% di esso, ovvero fr. 786 600.–. Un correttivo del genere è già stato applicato dal Tribunale federale, soggiungono le appellanti, nella più

recente giurisprudenza menzionata da Sergio Bianchi (in: CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 83). E siccome, ciò posto, il maggior valore calcolato dal Pretore dev'essere aumentato dai citati fr. 2 955 000.– a fr. 3 203 400.– (fr. 3 990 000.– meno fr. 786 600.–), tenuto conto degli acconti già versati il credito degli appellanti ammonta in realtà a fr. 17 090.– per la \_\_\_\_\_ e a fr. 121 050.15 per la \_\_\_\_\_.

4. L'opinione delle appellanti non è solo contraria al diritto federale, ma travisa anche l'esposto del predetto autore. Nel saggio citato Sergio Bianchi ha scritto per vero che in una sentenza (non pubblicata) del 18 luglio 1995 il Tribunale federale si è trovato a statuire su un caso del Canton Neuchâtel “in cui si era trattato di parzialmente demolire e ricostruire – ingrandendolo – un albergo. I giudici cantonali, preso atto che il prezzo di realizzazione era notevolmente inferiore al valore della proprietà valutato dal perito, ritennero di poter calcolare il valore del fondo prima della ricostruzione non in base al suo valore venale, ma nella proporzione in cui questo si trovava rispetto al prezzo conseguito nella realizzazione forzata”. Se non che, ha continuato l'autore, “in quella sentenza il Tribunale federale ha rilevato, richiamandosi peraltro a precedenti giudizi, che per esperienza la realizzazione forzata di fondi spesso si conclude con una svendita e, quindi, con una perdita patrimoniale importante. Si tratta però di perdite che non manifestano nessun rapporto causale con i diritti di pegno convenzionali anteriori e che, come tali, devono pertanto essere sopportate da tutti i creditori pignorati, senza possibilità di correzione ai sensi dell'art. 841 CC” (op. cit., pag. 83 con riferimenti). Di conseguenza, in quel caso il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale, riformandola sulla base dell'effettivo valore venale del fondo prima della ricostruzione dell'albergo (inc.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

5. Ne segue che in concreto non vi è alcuna ragione per scostarsi dal metodo di calcolo adottato dalla giurisprudenza e di ridurre fittiziamente del 24% – come chiedono le appellanti – il valore venale del suolo il giorno della realizzazione. Tanto meno ciò si giustifica ove si consideri che una simile correzione non si imporrebbe nemmeno se – per ipotesi – la convenuta avesse acquistato essa medesima il fondo all'asta per fr. 3 500 000.–, ovvero per l'equivalente del suo pegno immobiliare. Al riguardo l'orientamento di Sergio Bianchi è univoco: “Nell'attuale situazione congiunturale gli istituti di credito che hanno finanziato la costruzione mediante costituzione di diritti di pegno e che cercano di recuperare i loro soldi, spesso si trovano senza concorrenti all'atto della vendita all'asta dell'immobile, specie se il carico ipotecario è rilevante; evidentemente, non si può da loro pretendere che offrano all'asta prezzi superiori ai loro crediti assistiti da pegno, nell'intento di garantire il soddisfacimento anche dei titolari di ipoteche legali posteriori” (op. cit., pag. 83 in basso). Altre ragioni che giustificerebbero di scostarsi dal calcolo del Pretore non sono fatte valere. Del tutto privo di consistenza, l'appello principale deve di conseguenza essere respinto. II. Sull'appello adesivo 6. Il memoriale aggiuntivo che le appellanti principali hanno introdotto il 19 maggio 1999 a complemento delle loro osservazioni al ricorso adesivo è irricevibile e, come tale, non è stato oggetto di notifica. Il termine per formulare osservazioni all'appello adesivo era di 20 giorni, come quello per formulare osservazioni all'appello principale (art. 314 CPC). In concreto l'appello adesivo è stato intimato il 9 aprile 1999. Il memoriale complementare del 19 maggio 1999 riesce quindi manifestamente tardivo, senza per altro che le appellanti principali abbiano postulato un'eventuale restituzione del termine. Improprio, esso non può dunque essere preso in considerazione ai fini del giudizio. 7. La convenuta impugna in via adesiva l'intero sindacato del Pretore, anche nella misura in cui esso riguarda le due ditte che non hanno

appellato, asserendo che un ricorso adesivo può riferirsi anche a dispositivi non impugnati con l'appello principale. In proposito essa tenta però di equivocare sulla citazione di cui si prevale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 314). È vero che un appello adesivo può vertere anche su dispositivi non contestati dall'appellante principale, ma tali dispositivi devono riguardare – appunto – l'appellante principale e non altre parti che hanno accettato la sentenza del Pretore. Nella fattispecie le due litisconsorti facoltative delle appellanti principali (la ditta \_\_\_\_\_ e la ditta \_\_\_\_\_) non hanno impugnato la sentenza del Pretore, che nei loro confronti è passata in giudicato e non può più essere posta in discussione (art. 48 CPC). La convenuta asserisce che ciò sarebbe “manifestamente iniquo” (memoriale, pag. 3 in fondo), ma dimentica con tutta evidenza che la forza di cosa giudicata è una nozione giuridica, non una questione di equità. Nella misura in cui riguarda le ditte non appellanti, il ricorso adesivo deve pertanto essere dichiarato irricevibile. 8. Nel merito l'appellante adesiva fa valere di essersi limitata a insinuare, nell'ambito dell'elenco oneri che preludeva alla realizzazione forzata del fondo, un credito di fr. 3 400 000.–. Il fatto di avere mutuato a \_\_\_\_\_, in realtà, fr. 3 500 000.– non avrebbe dunque alcuna importanza. Per di più, essa soggiunge, il capitale di fr. 3 500 000.– “è stato effettivamente destinato ai costi connessi con l'edificazione del noto stabile, ovvero per il pagamento degli artigiani e di progettisti, quali architetti e ingegneri” (memoriale, pag. 4 in basso). Nessuna negligenza potrebbe di conseguenza esserle rimproverata per quanto riguarda la destinazione dei pagamenti. V'è da domandarsi se, così com'è formulata, l'argomentazione sia ricevibile. Il Pretore ha indicato concretamente quali elementi denotavano negligenza della convenuta nella verifica del finanziamento. Intanto – ha rilevato il primo giudice – la convenuta sapeva che il suo mutuo non bastava a coprire tutti i costi di costruzione, come risulta dai “dati in possesso del consiglio di amministrazione della ditta in occasione della seduta del 15 giugno 1988 (doc. 2.19)”. In secondo luogo – egli ha continuato – “le modalità messe in atto per la distribuzione del finanziamento così come risulta dai doc. 2.1 a 2.18 nonché dall'iter descritto dal teste \_\_\_\_\_ (verbale udienza 4 ottobre 1995, pag. 2) appare e doveva apparire decisamente inadeguata e non idonea a permettere il necessario e puntuale controllo e le necessarie verifiche da parte della convenuta in ordine alla destinazione dei pagamenti e alla salvaguardia dell'uguaglianza di trattamento da usare nei confronti di tutti gli artigiani e imprenditori” (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Tutto quanto l'appellante adesiva oppone al riguardo è che la petizione andava respinta, essendo “chiaramente provato che non vi è stata negligenza alcuna da parte della \_\_\_\_\_, fermo restando che l'importo totale mutuato, e più precisamente quello oggetto di insinuazione dell'elenco oneri, figura essere stato investito nell'edificazione della nota costruzione. A tale proposito si veda pure la documentazione e la lista allestita dal signor \_\_\_\_\_, oggetto di richiesta di edizione da parte delle ditte attrici” (memoriale, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Con la motivazione del Pretore l'appellante adesiva non si confronta. Anzi, essa neppure vi fa cenno, limitandosi a perorare la propria causa come se si trovasse ancora in prima sede. Nelle condizioni descritte v'è seriamente da interrogarsi se il gravame non debba essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). 9. Sia come sia, si volesse anche entrare nel merito della censura sollevata, l'appello adesivo sarebbe destinato all'insuccesso. Anzitutto, ammesso e non concesso che l'importo notificato dalla convenuta nell'esecuzione forzata del fondo (fr. 3 400 000.–) sia decisivo, neppure tale somma risulta essere stata interamente destinata al pagamento dei costi di costruzione. La convenuta in effetti non tacitava direttamente i

creditori (perizia del 29 gennaio 1998, pag. 2), ma accreditava di volta in volta gli importi richiesti sul conto “ \_\_\_\_\_ ” intestato a \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, conto che è servito a remunerare le ditte attrici per complessivi fr. 2 236 000.– (perizia del 29 gennaio 1998, pag. 4 e allegato X10), come pure a retribuire artigiani, imprenditori e professionisti, a coprire spese bancarie e a onorare non meglio precisati “ \_\_\_\_\_ ” (perizia del 29 gennaio 1998, tabella a pag. 4). Dei fr. 3 500 000.– oggetto del mutuo (rispettivamente dei fr. 3 400 000.– insinuati ai fini dell'elenco oneri), però, la convenuta ha accreditato sul conto appena menzionato solo fr. 2 805 000.– (perizia, loc. cit.). Invano si cercherebbe di sapere come siano stati usati i restanti fr. 695 000.–, di cui fr. 95 000.– versati dalla convenuta il 6 marzo 1989 su un conto presso la \_\_\_\_\_ intestato alla \_\_\_\_\_ (doc. 2.17 prodotto in edizione dalla convenuta) e fr. 600 000.– formanti oggetto di un assegno incassato da \_\_\_\_\_ il 16 marzo 1989 (perizia, pag. 3 in alto e allegato X5; doc. 2.15 prodotto in edizione dalla convenuta). Poco importa che la linea di credito presso la \_\_\_\_\_ fosse alimentata anche da altre fonti (dallo stesso \_\_\_\_\_, che ha accreditato fr. 522 000.–, e dal provento delle locazioni per fr. 225 131.85; perizia, tabella a pag. 4). Determinante è che in concreto la convenuta ha mutuato una somma di almeno fr. 695 000.–, la quale non risulta essere servita per la costruzione dello stabile. 10. Oltre a ciò, come ha rilevato il Pretore, la convenuta non risulta avere adeguatamente verificato la destinazione dei propri accrediti sul noto conto presso la \_\_\_\_\_ (si vedano in particolare i versamenti di cui ai doc. 2.2, 2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 prodotti in edizione dalla convenuta; deposizione \_\_\_\_\_, verbale del 4 ottobre 1995, pag. 2). In realtà essa non sembra nemmeno avere effettuato alcun serio controllo. La sua responsabilità non può dirsi quindi limitata all'ultimo accredito versato, di fr. 100 000.– (doc. 2.1 prodotto in edizione dalla convenuta), che – per sua stessa ammissione – essa ha notato non essere stato destinato da \_\_\_\_\_ alle spese di costruzione del palazzo (osservazioni all'appello principale, pag. 2 in alto). Ora, al riguardo la giurisprudenza è univoca: se è consapevole che il suo pegno, al momento della costituzione, supera il valore del suolo – e in concreto l'appellante adesiva non contesta siffatto accertamento – il finanziatore deve certificarci che il suo mutuo sia effettivamente adoperato per finanziare i lavori di costruzione (Steinauer, op. cit., pag. 234, n. 2909 con riferimenti). Ove disattenda tale obbligo, egli crea uno dei presupposti che consentiranno poi ad artigiani o imprenditori lesi nei loro interessi di procedere nei suoi confronti a norma dell'art. 841 CC. 11. Se ne conclude che, a prescindere dalla sua ricevibilità, l'appello adesivo riesce privo di buon diritto. Per quanto riguarda il calcolo del Pretore come tale, esso non è censurato nell'appello adesivo e i criteri adottati dal primo giudice per il computo del dividendo, fissato al 70.195% (sopra, consid. 2), appaiono del tutto conformi al metodo elaborato dalla giurisprudenza, l'unico compatibile con il diritto federale (DTF 115 II 139 consid. 2). Tutt'al più ci si potrebbe domandare se il costo complessivo dei lavori di costruzione ammonti realmente a fr. 4 209 656.–, come ha ritenuto il Pretore, o non sia piuttosto di fr. 4 250 000.–, i balconi e i posteggi mancanti secondo la “situazione contabile del 30 giugno 1993” allestita dall'arch. \_\_\_\_\_ (doc. III) essendo stati eseguiti nel frattempo (perizia del 15 gennaio 1997, pag. 6 e 8). Dato che – come si è detto – i dati di calcolo cui si è ancorato il Pretore non sono oggetto di critica nell'appello adesivo, la questione può nondimeno rimanere aperta.

12. L'appellante adesiva rivendica infine un'indennità di fr. 24 000.– per le ripetibili di primo grado con l'argomento che in concreto il valore litigioso è “leggermente superiore a fr. 800 000.–”, che le ditte attrici soccombono per tre quarti e che “prendendo quale base di calcolo il minimo dell'onorario previsto dall'art. 9 [cpv. 1] TOA, si otterrebbe un importo di fr. 32 000.–” (memoriale, pag. 5). Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS, consid. 8, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3), tanto più che ai fini delle ripetibili la tariffa dell'Ordine degli avvocati ha mero carattere indicativo (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 96). Un eccesso di apprezzamento può ravvisarsi nondimeno ove le ripetibili fissate dal Pretore risultino inferiori al minimo o eccedano il massimo della tariffa. Rimane da esaminare se nel caso in esame si riscontri una situazione del genere. Per un valore litigioso di fr. 692 412.– (petizione, pag. 13) l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede onorari compresi tra il 4 il 7% del valore medesimo. In concreto il patrocinio appariva senz'altro di difficoltà medio-alta, sicché l'aliquota del 6% sarebbe apparsa adeguata alla complessità del caso. Ove avesse ottenuto causa vinta, la convenuta avrebbe avuto presumibilmente diritto, così, a un'indennità per ripetibili attorno ai fr. 41 500.–. Dato ch'essa soccombe per poco più di un quarto, le sarebbe spettato un importo di circa fr. 30 700.–. Fissando le ripetibili a fr. 12 000.–, il primo giudice ha stabilito un importo finanche inferiore di un terzo al minimo della tariffa, cadendo in un eccesso d'apprezzamento. Nelle circostanze del caso la somma di fr. 24 000.– postulata dall'appellante adesiva, corrispondente a un'aliquota fra il 4 e il 5% giusta l'art. 9 cpv. 1 TOA, appare legittima. Resta il fatto che la riforma del dispositivo pretorile può riferirsi solo all'indennità dovuta dalle appellanti principali. Per quanto riguarda le altre due ditte, litisconsorti facoltativi non appellanti, il sindacato del Pretore è passato in giudicato e non può più essere modificato. III. Sulle spese e le ripetibili di appello 13. Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le due ricorrenti sopportano pertanto i costi del proprio gravame in solido (art. 10 cpv. 1 LTG) e verseranno alla convenuta un'equa indennità per ripetibili. Nella commisurazione degli importi andrà tenuto conto nondimeno che, rispetto al valore litigioso di fr. 692 412.–, quello appellato era di soli fr. 21 232.– per la \_\_\_\_\_ e di fr. 2960.– per la \_\_\_\_\_. Quanto all'appello adesivo, la convenuta adesiva risulta vincente nella misura di fr. 12 000.– sul principio delle ripetibili, mentre su tutto il resto (e il valore appellato era di complessivi fr. 183 306.95) il ricorso risulta infondato, se non addirittura irricevibile. Si giustifica pertanto di porre a suo carico almeno i nove decimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alle appellanti principali un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 50.– fr. 750.– sono posti a carico delle appellanti principali in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili. 3. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 9000.– e le spese, da anticipare solidalmente dalle attrici, sono poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico delle attrici in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili ridotte. La \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ rifonderanno inoltre alle attrici, con vincolo di solidarietà, ulteriori fr. 12 000.– a titolo di ripetibili. Per il resto

l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3000.– b) spese fr. 50.– fr. 3050.– sono posti per un decimo a carico delle appellanti principali in solido e per nove decimi a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alle appellanti principali fr. 4000.– complessivi per ripetibili ridotte. 5. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione:  
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3; – Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.